



del 19 dicembre 2020

Non basta l'autorizzazione telefonica per le perquisizioni antidroga



Tutte le misure restrittive di libertà personali devono essere motivate ed è necessaria la convalida entro le 48 ore successive all'intervento della polizia. Per tale ragione non basta l'autorizzazione telefonica per le perquisizioni antidroga. Lo afferma la Corte costituzionale con la sentenza n. 252 del 25 novembre 2020.

La pronuncia ha dichiarato illegittimo l'articolo 103, comma 3 del Testo unico in materia di stupefacenti, nella parte in cui non prevede che anche le perquisizioni, personali e domiciliari, autorizzate via telefono devono essere convalidate.

Per la Consulta, infatti, qualsiasi atto di restrizione di libertà personali deve essere motivato dal momento che la Costituzione, all'articolo 13, secondo comma, impone che le perquisizioni personali, come le ispezioni personali e ogni altra restrizione della libertà personale, possono essere disposte solo «per atto motivato» dell'autorità giudiziaria. Questa garanzia è poi estesa dall'articolo 14, secondo comma, alle perquisizioni, oltre che alle ispezioni e ai sequestri, eseguiti nel domicilio.

La necessità di una espressa motivazione dell'atto è, sottolinea la Consulta, «funzionale alla tutela della persona che subisce la perquisizione, la quale deve essere posta in grado di conoscere, così da poterle, all'occorrenza, anche contestare, le ragioni per quali è stata disposta una limitazione dei suoi diritti fondamentali alla libertà personale e domiciliare».

E allora, un'autorizzazione telefonica, che non lascia alcuna traccia accessibile e nessuna visibilità delle sue ragioni, né per l'interessato né per il giudice, non è in grado di soddisfare questo requisito. Perché «se i motivi per i quali è stata consentita la perquisizione restano nel chiuso di un colloquio telefonico tra pubblico ministero e polizia giudiziaria, la tutela prefigurata dalle norme costituzionali resta inevitabilmente vanificata».

Se questa è la corretta prospettiva in cui porsi, allora non ha rilevanza l'obiezione per cui la perquisizione prevista dal testo unico sugli stupefacenti ha più una funzione preventiva che repressiva. Si tratta infatti di una variabile indipendente per il rispetto delle garanzie previste dalla Costituzione.

La Corte però fa un passo ulteriore e, dopo aver considerato del tutto insufficiente l'autorizzazione solo telefonica, individua anche la soluzione più rispettosa dei diritti costituzionali che andrà d'ora in poi seguita. Scartata la proposta avanzata dal giudice che aveva sollevato la questione di imporre al pubblico ministero una generica e successiva documentazione formale, la sentenza aggancia invece più puntualmente la convalida della perquisizione a un dato cronologico e cioè le 48 ore successive.

Una soluzione che, ammette la Corte, presenta l'apparente elemento di anomalia per cui, in linea di principio, la convalida successiva si rende necessaria quando è mancato l'assenso preventivo dell'autorità giudiziaria. Assenso che nelle perquisizioni in questione c'è stato, anche se in forma orale. E tuttavia la Consulta ribadisce che si tratta di una forma di assenso che non risponde ai requisiti costituzionali.

Occorre poi considerare, conclude la sentenza, che l'articolo 103 del Testo unico stupefacenti estende i poteri della polizia giudiziaria rispetto a quanto previsto dall'articolo 352 del Codice di procedura penale, consentendole di eseguire perquisizioni anche in assenza di una situazione di flagranza di reato. Ciò giustifica, puntualizza la Consulta, un surplus di garanzie, imponendo alla polizia giudiziaria di ottenere un assenso preventivo informale del pubblico ministero, salvo che ci siano motivi di necessità e urgenza che non consentono nemmeno quest'ultimo: assenso che non esclude, peraltro, una successiva convalida formale dell'operazione, in occasione della quale il pm può avere anche modo di verificare quanto riferitogli dalla polizia giudiziaria per telefono, magari in modo frammentario, e comunque potrà verificare le modalità con le quali la perquisizione è stata eseguita.

Servizio assistenza fiscale SIULP – OK CAF



OK CAF SIULP nasce dall'esigenza di fornire ai nostri iscritti un servizio di consulenza fiscale che, unito al servizio di assistenza pensionistico, possa essere un valido strumento per risolvere le varie problematiche direttamente online e senza perdite di tempo.

Entrambi i servizi sono offerti gratuitamente attraverso una soluzione completa e capace di gestire, con moduli applicativi funzionali e in maniera semplice e intuitiva, la propria posizione fiscale.

Compilazione Modello 730 persone fisiche - Modello Unico persone fisiche - Attestazione ISEE - F24 per il pagamento dell'IMU e della TASI - Istanza per l'assegno nucleo familiare

Per tutte le informazioni visita il portale servizi.siulp.it

Anomalie autovelox: niente danno erariale se si differisce l'avvio delle multe

E' esclusa la responsabilità erariale in capo al comandante della Polizia Locale che, a causa di irregolarità presenti sulle postazioni autovelox installate in tangenziale, decide di differirne l'avvio e di non elevare multe sulla base di rilevamenti medio tempore effettuati, ritenuti privi del carattere di legittimità e affidabilità. Si tratta di una decisione dettata dall'intento di migliorare il servizio e rimuovere le cause che lo avrebbero pregiudicato.

Lo ha chiarito la Corte dei Conti, terza sezione giurisdizionale centrale d'Appello, nella sentenza n. 179/2020, accogliendo l'impugnazione promossa da un comandante della Polizia locale e dalla sua vice, condannati per danno erariale, con colpa grave, per mancata riscossione di contravvenzioni del codice della strada.

Nel dettaglio, i fatti da cui origina la contestata responsabilità sono collegati all'iter per la realizzazione di alcune postazioni autovelox. A seguito di delibera del Comune, era stato stipulato un contratto di affidamento del servizio a una società. Dopo una prima fase di pre-esercizio, finalizzata a verificare la corretta funzionalità del sistema, gli autovelox venivano ordinariamente attivati e iniziava la rilevazione dei limiti di velocità.

Dopo quale giorno dall'avviamento dell'esercizio ordinario, il nuovo comandante della Polizia Locale decideva di indire una riunione allargata con i soggetti che a vario titolo avevano preso parte al procedimento, che terminava con la decisione concorde di prolungare il pre-esercizio stante l'emersione di una serie di problematiche condivise.

Si trattava di criticità riguardanti l'assetto organizzativo e informatico del trattamento dei dati, la gestione delle procedure sanzionatorie e del contenzioso, dei pagamenti on line, nonché dell'inserimento sul sito istituzionale degli atti relativi alle installazioni fisse per il controllo del traffico e la rilevazione della velocità istantanea.

La scelta di differire l'avvio, approvata anche dalla Giunta comunale, veniva formalizzata con atto di revoca e, risolte le criticità riscontrate, l'autovelox veniva definitivamente avviato. Per decisione del comandante, i rilevamenti medio tempore effettuati non si traducevano in verbali di contestazione sul presupposto che fossero privi del carattere di legittimità e affidabilità.

Il giudice di prime cure riteneva la colpa grave degli appellanti in quanto la scelta di procrastinare l'avvio ordinario del sistema autovelox aveva causato un ingente danno all'erario impedendo che i rilevamenti delle violazioni dei limiti velocità, effettuati attraverso un sistema ritenuto efficiente e funzionante nel periodo immediatamente precedente, fossero portati a completamento con introito dei relativi e ingenti proventi.

Il comandante, in sede d'appello, eccepiva che la sua condotta non fosse antiggiuridica, bensì diligente, avendo egli impedito il perpetrarsi di violazioni normative, se non di veri e propri abusi, nel procedimento teso alla comminazione di sanzioni correlate a un sistema non regolare. La conclusione del procedimento sanzionatorio, inoltre, avrebbe dato luogo a un danno all'immagine dell'Ente e a contestazioni da parte degli utenti.

I rilievi venivano condivisi dalla Corte dei Conti in sede d'appello. Dagli atti di causa e dalla documentazione versata, infatti, emergevano numerose anomalie e criticità tra cui quelle inerenti l'assetto organizzativo e informatico del trattamento dei dati, la gestione delle procedure sanzionatorie e del contenzioso, dei pagamenti on line, nonché dell'inserimento sul sito istituzionale degli atti relativi alle installazioni fisse per il controllo del traffico e la rilevazione della velocità istantanea.

L'emersione di tali carenze, dopo il primo periodo di avviamento del sistema, condusse alle iniziative indicate, tese a rimuovere le problematiche rilevate, che ebbero luogo in epoca successiva al periodo in cui avvennero i rilevamenti in contestazione. Per la Corte dei Conti non v'è dubbio alcuno che le contravvenzioni riscontrate in tale arco temporale non potessero essere portate ad esecuzione in quanto basate su dati non attendibili e procedura in parte illegittima.

Pertanto, il Collegio escludeva la sussistenza della colpa grave in quanto la decisione del comandante, peraltro condivisa con la Giunta e con gli altri dirigenti del Corpo, "non si presentava pretestuosa o immotivata, ma dettata dall'intento di migliorare il servizio, rimuovendo dal procedimento tutte quelle cause che sarebbero andate a detrimento dello stesso".

Tavolo permanente di confronto in tema di tutela della salute e sicurezza sul lavoro Esito riunione 15/12/2020

Nel pomeriggio del 15 dicembre, si è tenuto il previsto incontro del Tavolo permanente di confronto in tema di tutela e sicurezza sul lavoro.

Nel corso della riunione si è discusso, in particolare, del programma di vaccinazione del personale delle Forze di Polizia. Al riguardo, secondo le indicazioni fornite dal Direttore Centrale di Sanità Dott. Ciprani, atteso che l'inizio delle vaccinazioni, nel nostro Paese, è previsto per la metà di gennaio, si ritiene che il ciclo di vaccinazioni del personale della Polizia di Stato inizi immediatamente dopo quello degli operatori del comparto sanitario e degli anziani ospiti delle R.S.A.

Si può quindi prevedere l'avvio per l'inizio del mese di febbraio 2021 e la conclusione delle vaccinazioni entro il successivo mese di maggio. Non è ancora stato stabilito se a provvedere saranno chiamati i nostri Uffici Sanitari, o se la gestione sarà curata da strutture della Protezione Civile. Resta fermo che la vaccinazione, per quanto incentivata, avverrà, comunque, esclusivamente su base volontaria.

Si è poi discusso dell'esigenza di uniformare quanto più possibile i criteri di redazione dei DVR, tema che era stato trattato già nel corso della precedente riunione. Anche dando seguito alle nostre sollecitazioni, la Direzione Centrale di Sanità ha dato avvio, in collaborazione con una azienda specializzata, allo studio di un progetto per la realizzazione di un programma informatico che dovrebbe assicurare le prescritte finalità, e che dovrebbe prevedere, tra l'altro, anche la predisposizione di una specifica applicazione tale da favorire una più immediata consultazione della normativa e delle circolari di riferimento.

Infine, preso atto delle convergenti segnalazioni delle parti sindacali, che da tempo lamentano una generalizzata resistenza culturale da parte dei vertici territoriali degli uffici che hanno qualità di Datore di Lavoro, e che hanno un approccio improntato all'avversione pregiudiziale rispetto alla trattazione delle richieste dei RLS, si sta valutando di promuovere un questionario anonimo che dovrà essere somministrato ai Datori di lavoro medesimi, in modo da comprendere quale sia il loro livello di conoscenza della materia e l'esperienza maturata. Ciò potrebbe consentire di strutturare momenti formativi dedicati per accrescere il livello di sensibilità e di padronanza dei presidi normativi sulla tutela del lavoro, nell'ottica di favorire una riduzione delle frizioni nelle relazioni con le rappresentanze dei lavoratori.

Il Siulp, nel rappresentare la sua soddisfazione in ordine ai segnali di apertura registrati, non ha mancato di far osservare come, in ogni caso, sia necessario un deciso intervento nei confronti di quei datori di lavoro che adottano atteggiamenti di sterile rigidità, negando una corretta interlocuzione anche rispetto a banalissime richieste di accesso agli atti, con dinieghi o vincoli che si pongono in netto contrasto anche con le recentissime indicazioni contenute nelle circolari dipartimentali.

I lavori del tavolo sono stati aggiornati alla seconda metà del mese di gennaio.

Decreto Ristori bis: le novità su appello penale e prescrizione

Con il D.L. n. 149/2020, noto come "Ristori bis", pubblicato in Gazzetta Ufficiale (n. 279), il Governo ha previsto ulteriori misure urgenti per fronteggiare le conseguenze dell'epidemia da COVID-19.

Il testo interviene con un ulteriore stanziamento di risorse destinato al ristoro delle attività economiche interessate, direttamente o indirettamente, dalle restrizioni disposte a tutela della salute e al sostegno dei lavoratori in esse impiegati, nonché con ulteriori misure connesse all'emergenza in corso.

In particolare, alcune norme sono dedicate al settore giustizia e riguardano la decisione dei giudizi penali di appello e la sospensione dei termini utili ai fini del computo della prescrizione, nonché dei termini di custodia cautelare nei procedimenti penali nel periodo dell'emergenza epidemiologica.

Tra i punti chiave del Decreto legge emerge l'art. 23, il quale prevede che, fino alla fine del periodo emergenziale e fuori dai casi di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, per la decisione sugli appelli proposti contro le sentenze di primo grado, la Corte di appello procederà in camera di consiglio senza l'intervento del pubblico ministero e dei difensori (**Appello cartolare**).

Si tratta di misure che mirano a "diminuire gli accessi fisici negli uffici giudiziari e nelle cancellerie e a consentire lo svolgimento dell'attività giurisdizionale nel grado di appello, notoriamente il più critico per l'accumulo di arretrato".

Viene fatta comunque salva la possibilità che una delle parti private o il pubblico ministero faccia richiesta di discussione orale o che l'imputato manifesti la volontà di comparire. Inoltre, tali disposizioni non si applicheranno nei procedimenti nei quali l'udienza per il giudizio di appello è fissata entro il termine di quindici giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legge.

E' previsto uno "scambio digitale", tra accusa e difesa: entro il decimo giorno precedente l'udienza. Il pubblico ministero dovrà formulare le sue conclusioni con atto trasmesso alla cancelleria della corte di appello per via telematica o a mezzo dei sistemi che saranno resi disponibili ed individuati con provvedimento del DGSIA.

A quel punto, la cancelleria invierà immediatamente l'atto ai difensori, sempre per via telematica, e questi, entro il quinto giorno antecedente l'udienza, potranno presentare le conclusioni con atto scritto, trasmesso alla cancelleria della corte d'appello per via telematica.

La richiesta di discussione orale dovrà essere formulata per iscritto dal pubblico ministero o dal difensore entro il termine perentorio di 15 giorni liberi prima dell'udienza e trasmessa alla cancelleria della corte di appello attraverso

i canali di comunicazione, notificazione e deposito previsti. Entro lo stesso termine perentorio e con le medesime modalità l'imputato formulerà, a mezzo del difensore, la richiesta di partecipare all'udienza.

Altro punto fondamentale, sempre in materia giustizia, di cui si occupa il Decreto Ristori bis all'art. 24, riguarda **il blocco della prescrizione e dei termini di custodia cautelare nei procedimenti penali**.

Nel dettaglio, fino alla scadenza del periodo emergenziale, si prevede che i giudizi penali siano sospesi durante il tempo in cui l'udienza è rinviata per l'assenza del testimone, del consulente tecnico, del perito o dell'imputato in procedimento connesso i quali siano stati citati a comparire per esigenze di acquisizione della prova.

La previsione non è generalizzata, in quanto la sospensione scatterà solo qualora l'assenza di tali soggetti sia giustificata dalle restrizioni ai movimenti imposte dall'obbligo di quarantena o dalla sottoposizione a isolamento fiduciario in conseguenza delle misure urgenti in materia di contenimento e gestione della emergenza epidemiologica da COVID-19 sul territorio nazionale previste dalla legge o dalle disposizioni attuative dettate con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro della salute.

Per lo stesso periodo di tempo, la norma del D.L. Ristori bis prevede che siano sospesi il corso della prescrizione e i termini previsti dall'articolo 303 c.p.p., ovvero i termini di durata massima della custodia cautelare.

Fesi 2019

A seguito della nostra sollecitazione, l'Amministrazione ha comunicato che si è concluso l'iter burocratico per il pagamento della somma residua del FESI 2019, per cui si procederà ai pagamenti con l'emissione straordinaria, sulla mensilità di dicembre 2020.

I pagamenti, pertanto, avverranno ragionevolmente nei prossimi giorni.



RICORSO MANCATA ISTITUZIONE PREVIDENZA INTEGRATIVA

Il SIULP patrocina gratuitamente il ricorso previdenziale.

Tutti gli interessati sono invitati a rivolgersi alle rispettive Segreterie Provinciali

Bonus sociale e sconto in bolletta

Dal 1° gennaio 2021 cambia il bonus sociale, lo sconto nella bolletta di luce, gas e acqua, previsto per le famiglie in condizioni di disagio economico e fisico e per i nuclei familiari numerosi. Dal 1° gennaio 2021 l'agevolazione diventerà automatica.

I beneficiari, dunque, non dovranno più fare richiesta di ammissione per ottenere lo sconto (vedi anche Bollette: bonus sociale diventi automatico). Ricordiamo che il bonus sociale è uno sconto sulla bolletta, introdotto dal Governo e reso operativo dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico, per assicurare un risparmio sulla spesa per l'energia elettrica, il gas e l'acqua alle famiglie in condizione di disagio economico.

La situazione del nucleo familiare sarà valutata guardando all'Isee (Indicatore della situazione economica equivalente), il cui valore deve rientrare entro una certa soglia ossia 8.265 euro per tutti i tre bonus; 20mila euro per le famiglie con oltre 4 figli a carico. Oppure, la famiglia deve risultare titolare di reddito di cittadinanza o pensione di cittadinanza o, con riferimento al solo bonus elettrico, di carta acquisti.

Toccherà poi all'Arera stabilire le modalità di trasmissione delle informazioni utili da parte dell'Inps al Sistema Informativo Integrato. Sempre all'Autorità spetterà definire il quadro applicativo per l'erogazione delle compensazioni e, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, le modalità di condivisione delle informazioni relative agli aventi diritto ai bonus tra il Sistema gestito dall'Acquirente Unico e SGAt (Sistema di gestione delle agevolazioni sulle tariffe energetiche), in modo da assicurare il pieno riconoscimento ai cittadini delle altre agevolazioni sociali previste.

Le lungaggini burocratiche per accedere al bonus sociale bollette hanno comportato per migliaia di nuclei familiari italiani l'impossibilità di accedere all'agevolazione in bolletta energia elettrica e gas da praticare. In attesa che il bonus diventi automatico dal prossimo 1° gennaio, l'iter per rinnovare la domanda o per fare richiesta del beneficio resta immutato. Per ottenere lo sconto nella bolletta di luce, gas e acqua il nucleo familiare deve avere Isee non superiore a 8.265 euro o con almeno 4 figli a carico (famiglia numerosa) e indicatore Isee non superiore ai 20mila euro; e ancora, nucleo titolare di reddito o pensione di cittadinanza oppure i casi di grave malattia in cui si è costretti a ricorrere ad apparecchiature elettromedicali indispensabili per il mantenimento in vita. I titolari di reddito

di cittadinanza hanno poi diritto al bonus luce e gas anche se l'Isee supera gli 8.265 euro, mentre possono chiedere lo sconto nella bolletta dell'acqua solo se l'Isee si colloca entro la soglia di 8.265 euro.

La domanda di bonus deve essere inoltrata al Comune di residenza o un altro ente designato dal Comune (Caf, Comunità montane) utilizzando i moduli appositi. Basta un modulo per fare richiesta di accesso a tutti i bonus previsti. Anche i titolari di reddito o pensione di cittadinanza devono presentare la domanda con le stesse modalità degli altri soggetti. Al deposito della richiesta sono necessari un documento d'identità (o l'eventuale delega), l'attestazione dell'Isee in corso di validità e due moduli, disponibili entrambi sul sito dell'Autorità. I titolari di reddito o pensione di cittadinanza devono indicare anche il numero di protocollo o comunque l'attestazione utile a documentare la titolarità del beneficio.

Gli importi non sono identici per i tre bonus (Acqua, luce e gas) ma la durata è la stessa, ossia di dodici mesi.

Per il bonus elettrico dipende dal numero di componenti della famiglia ed è aggiornato annualmente dall'Autorità.

Per il 2020 lo sconto è: 125 euro per numerosità familiare 1-2 componenti; 148 euro per 3-4 componenti; 173 euro oltre i 4 componenti. Il bonus elettrico viene scontato direttamente sulla bolletta elettrica e suddiviso nelle diverse bollette corrispondenti ai consumi dei 12 mesi successivi alla presentazione della domanda.

Sul gas lo sconto varia a seconda della categoria d'uso associata alla fornitura, alla zona climatica d'appartenenza del punto di fornitura e al numero dei componenti della famiglia. Si va dai 32 euro per famiglie fino a 4 componenti a prescindere dalla zona climatica solo per acqua calda sanitaria e/o uso cottura a importi differenziati, sempre per lo stesso nucleo familiare, se si considera però anche l'uso per il riscaldamento: in questo caso, infatti, si va da 72 euro (per la zona climatica A/B) a 183 euro per la zona climatica F. L'erogazione del bonus in questo caso avviene con modalità differenti a seconda se la richiesta riguarda un impianto individuale o un impianto centralizzato.

Il bonus acqua comprende anche ai servizi di fognatura e depurazione. Attualmente il bonus idrico garantisce la fornitura gratuita di 18,25 metri cubi di acqua su base annua (pari a 50 litri/abitante/giorno) per ogni componente della famiglia anagrafica dell'utente. Rispetto agli altri, il bonus idrico non è uguale per tutti gli utenti (perché le tariffe idriche non sono uniche a livello nazionale). Per individuare l'importo esatto dello sconto applicato in bolletta, bisognerà quindi consultare il sito del proprio gestore e verificare quale sia la tariffa agevolata del servizio di acquedotto, quali siano le tariffe di fognatura e depurazione applicate e calcolare l'importo del bonus acqua al quale si ha diritto.

Il decreto fiscale ha aggiunto uno sconto sulla bolletta anche per la Tari. Agevolazione estesa anche al servizio integrato dei rifiuti urbani. Sarà sempre l'Autorità per l'energia ad assicurare l'accesso al nuovo bonus Tari a condizioni agevolate

1° corso di Operatore di Polizia Scientifica



In relazione all'ultimo bando per operatore di Polizia Scientifica si comunica che l'inizio del corso, che sarà denominato "primo corso per Operatore della Polizia Scientifica" si avrà nella prima decade di gennaio 2021 (la data presumibile potrebbe essere l'11).

Il corso, che partirà le prime due settimane con lezioni on line, sarà articolato in due mesi presso l'IPI di Nettuno e due settimane di tirocinio nelle sedi di assegnazione, per una durata totale di circa 4 mesi (maggio 2021). Lo stesso si concluderà con una verifica finale.

servizi.siulp.it il portale dedicato agli iscritti
assistenza fiscale e previdenziale, convenzioni e altro



Più sicura la gestione dei conti correnti

Da gennaio cambia il sistema di sicurezza relativo alla gestione dei conti corrente. L'intervento è stato promosso dall'Unione Europea che, con l'introduzione della nuova normativa, si è prefissa come obiettivo quello di garantire maggiore sicurezza e prevenire, nonché scongiurare, eventuali attacchi hacker.

La direttiva Ue arriva sulla scia di una serie di riforme già avviate nell'ambito della sicurezza informatica. Con la rapida crescita del numero di pagamenti elettronici o tramite dispositivo mobile e con la commercializzazione di nuovi tipi di servizi di pagamento, il mercato dei pagamenti al dettaglio è notevolmente cambiato negli ultimi anni, tanto da spingere le autorità europee a intervenire sul settore.

Garantire uno sviluppo sicuro del mercato integrato dei pagamenti elettronici (compresi quelli online) è essenziale al fine di sostenere la crescita dell'economia dell'Unione, permettendo a consumatori, commercianti e imprese di agire in condizioni di tranquillità e trasparenza nei pagamenti, in modo da trarre il massimo vantaggio. Da qui l'emanazione della direttiva Ue PSD2 nel 2016 che, come da disposizioni, avrebbe dovuto entrare in vigore a tutti gli effetti – ovvero assorbita da tutti gli Stati membri – nell'arco di massimo due anni, e quindi entro il 2018. Il

processo, però, ha seguito tempi più lunghi. Di fatto gli standard tecnici di regolamentazione di questi sistemi di sicurezza sono entrati in vigore solo nel mese di settembre del 2019, su emanazione della Commissione Europea, ma da gennaio 2021 la nuova normativa diventa effettiva e tutte le banche e gli istituti che prestano servizi di pagamento dovranno adeguarsi predisponendo nuovi metodi di pagamento basati sulla sicurezza a due fattori.

Il sistema PSD2, acronimo di Payment Services Directive 2, si basa su un doppio metodo di autenticazione (cosiddetta a due fattori) che punta ad aumentare i livelli di sicurezza all'atto di un pagamento, permettendo alle banche di concedere a terze parti autorizzate, previo permesso dei clienti, gli accessi ai conti e ai dati in loro possesso, utilizzando soluzioni tecnologiche avanzate. Da gennaio, pertanto, tramite il ricorso e l'utilizzo di un'apposita applicazione – app che potrà essere installata tranquillamente sul proprio smartphone o dispositivo simile – ogni volta che un soggetto/titolare del conto corrente bancario effettuerà un pagamento dovrà aspettare la conferma da parte dell'istituto che sta emettendo il denaro.

La banca, quindi, autorizzerà il pagamento solo a seguito di apposita convalida, che permetterà di identificare il cliente tramite due fattori di riconoscimento, ad esempio un pin numerico e un fattore biometrico che può includere o il riconoscimento facciale o l'impronta digitale, e che in modo univoco confermerà l'identità del soggetto che sta eseguendo l'operazione

Il nuovo sistema di riconoscimento PSD2 riguarderà innanzitutto i pagamenti Pos con carte di credito e bancomat, ma sarà esteso anche all'accesso ai conti corrente online e i servizi di spesa presso e-commerce e siti di shopping online. Nello specifico, l'autenticazione a due fattori sarà valida per i servizi di: Payment Initiation Services – PIS, ovvero disposizione di ordini di pagamento online che consentono l'operazione tramite un prestatore di servizi di pagamento diverso da quello presso il quale si detiene il conto corrente;

Account Information Services – AIS, relativi a informazioni sui conti di pagamento online in base ai quali si possono ottenere notizie aggregate su uno o più conti online aperti anche presso istituti diversi;

CISP, cioè di conferma disponibilità fondi nel caso di pagamenti effettuati con carte di debito emesse da un operatore diverso rispetto a quello presso il quale si detiene il conto.

Il vero ostacolo all'entrata in vigore di questo nuovo sistema di sicurezza, però, è rappresentato dal mancato adeguamento di molte banche ed istituti di credito alle direttive Ue. Molti, difatti, sono ancora fermi al sistema di autenticazione tramite l'invio di un codice via SMS.



Pensioni on-line

Servizio di consulenza on-line per tutti gli iscritti

Attraverso lo sportello è possibile chiedere chiarimenti relativi alle problematiche previdenziali e tutto ciò che riguarda la busta paga.

Un nostro esperto nella materia risponderà, in tempi brevi, a tutte le vostre domande.

sul sito www.siulp.it

tratto da: Siulp Collegamento Flash numero 51/2020 del 19 Dicembre 2020

Sede legale e redazione: via Vicenza 26 – 00185 – Roma - tel. 06-4455213 email: nazionale@siulp.it
Direttore Responsabile Felice Romano Stampato in proprio Iscr. Trib. Roma n.397/99 Iscr. ROC n.1123